



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 81/2019

DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BISSIDO DI CARBONIO» DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL [PRIMO QUADRIMESTRE] DEL 2019 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E DETERMINAZIONE DEL «COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE» DELLA QUOTA DI EMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2019 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E GLI OPERATORI AEREI

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009[, dalla decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dalla Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, dal Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, dal Regolamento (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018];

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l'articolo 36 *“Sanzioni”*, comma 1, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile ai gestori degli impianti fissi è determinata moltiplicando le emissioni rilasciate per il *“costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione”* delle quote di emissione;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l'articolo 36 *“Sanzioni”*, comma 3, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile agli operatori aerei amministrati dall'Italia è determinata moltiplicando le emissioni rilasciate per il *“costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione”* delle quote di emissione;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l’articolo 36 *“Sanzioni”*, comma 8, 9 e 10, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile ai gestori degli impianti fissi è determinata moltiplicando per tre volte il *“valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso fino a un massimo di 10 euro per ciascuna quota”*;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito *“Comitato”*) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 04/2017 *“DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BISSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL’ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”* del 17/02/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 56/2017 *“METODO DI CALCOLO DEL COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL’UNIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 3 DEL D.LGS. 30/2013 E DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO PER IL SETTORE AVIAZIONE PER IL SETTORE AVIAZIONE PER L’ANNO 2017”* del 9/05/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 76/2017 *“DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BISSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL’ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 PER L’ANNO 2017 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI”* del 15/06/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 65/2018 *“DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BISSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL’ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2019 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E DEL «COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL’UNIONE» DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2018”* dell’8/5/2018;

CONSIDERATO opportuno continuare ad utilizzare la metodologia di calcolo definita dalla DELIBERAZIONE dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 11 LUGLIO 2013 307/2013/R/EEL recante *“Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori CIP 6 dall’applicazione dell’Emission Trading System, a decorrere dall’anno 2013”* e in particolare all’art. 4 comma 2;

CONSIDERATO che i principali mercati regolamentati europei sui quali si negoziano le quote di emissione europee sono EEX – European Energy Exchange e ICE – ICE Futures Europe e che in particolare le EUA A (European Union Allowances – Aviation) sono scambiate pressoché esclusivamente attraverso le aste di cui al Regolamento UE N. 1031/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che fino al 31/12/2020 gli operatori aerei possono utilizzare sia EUA sia EUA A per adempiere all'obbligo annuale di compliance di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. mentre i gestori degli impianti fissi possono utilizzare solo EUA;

CONSIDERATO opportuno far riferimento ai parametri di mercato riferiti all'anno solare precedente a quello in cui è irrogata la sanzione di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica del 16/5/2019 per la determinazione del "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'art. 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. 30/2013 e per la determinazione del "Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" della quota di emissione di cui all'art. 36, commi 1 e 3, d.lgs 30/2013 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra visto e considerato, su proposta della Segreteria tecnica, approvata il 22 maggio 2019, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

Art. 1

("Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'articolo 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i.)

1. Il "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'art. 36, commi 8, 9 e 10, del D. Lgs. 30/2013 e successive modificazioni (P_{EUA-Q1}), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento durante il quadrimestre da gennaio ad aprile di ciascun anno di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

Art. 2

("Valore medio della quota di biossido di carbonio" per l'anno 2019)

1. Con riferimento all'anno 2019, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del P_{EUA-Q1} sono:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);

- ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future).
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, il "Valore medio della quota di biossido di carbonio" per l'anno 2019 è pari ad euro 22,85 (ventidue/85).

Art. 3

(Metodo di calcolo del "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, d.lgs. n.30/2013 e s.m.i.)

1. Il "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. (P_{EUA}), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
2. Il "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 3, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. (P_{AVIO}), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA ed EUA A complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
3. Per il calcolo di cui al comma 3 dell'articolo 36 del d.lgs. 30/2013, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del P_{AVIO} comprendono, oltre a quelli riportati all'art. 2 comma 1, i seguenti:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea di quote EUA A (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca di quote EUA A (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca di quote EUA A (mercato primario);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica di quote EUA A (mercato primario).
4. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 2, si considera quale periodo di riferimento l'anno solare dell'anno precedente a quello di irrogazione della sanzione.

Art. 4

("Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. per l'anno 2019)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, il "*Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione*" per l'anno 2019 (P_{EUA}) è pari ad euro 15,66 (quindici/66)
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, il "*Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione*" per l'anno 2019 (P_{AVIO}) è pari a euro 15,67 (quindici/67).

Il Presidente
Alessandro Caretoni

